Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale

RDSS

ANNO XI
1/2011

Diritti umani e organizzazione sanitaria

La responsabilità sociale dell'impresa

La sperimentazione del «sistema dote» in Lombardia

Sul pensionamento dei docenti universitari

Il sistema di relazioni industriali dopo «Mirafiori»

il Mulino

Indennità sostitutiva delle ferie e contribuzione

Corte di cassazione, sezione lavoro, 10 maggio 2010, n. 11262*

Presidente: G. SCIARELLI – *Relatore*: G. D'AGOSTINO – *PM*: P. ABBRITTI (conc. conf.) – *Metro Italia Cash and Carry s.p.a.* (avv.ti F. Caroleo, T. Tranquillo e G. Albè) c. *INPS* (avv.ti F. Correra, A. Coretti e L. Maritato)

(*conferma App. Venezia 6 luglio 2007*)

Previdenza sociale – Indennità per ferie non godute – Assoggettabilità a contribuzione – Configurabilità come compenso corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro – Applicabilità art. 12, l. n. 153/1969 – Carattere risarcitorio dell'indennità non ostacola.

L'indennità per il mancato godimento delle ferie del lavoratore si configura come un compenso corrisposto in dipendenza di un rapporto di lavoro ed in relazione ad una prestazione concretamente effettuata, ed è pertanto soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 12, l. n. 153/1969; il carattere risarcitorio delle somme corrisposte a titolo di ferie non godute non è di ostacolo a tale assoggettamento.

(*Omissis*) Con ricorso al Tribunale di Verona depositato il 31.05.2001 la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. (già Metro Service all'Ingrosso Adige s.p.s.) proponeva opposizione alla cartella di pagamento notificata il 22.04.2001 con la quale il concessionario per la riscossione aveva intimato il pagamento all'Inps della complessiva somma di L. 765.823.375 (di cui L. 321.897.000 per contributi e L. 443.926.375 per sanzioni civili) sulla base del verbale ispettivo del 7.11.1997.A sostegno dell'opposizione la società rilevava che il preteso credito era relativo a due inadempienze: a) la prima (n. 504), di L. 31.021.000 per contributi dovuti per il periodo da 1.11.1991 al 30.06.1997 e di L. 52.936.913 per somme aggiuntive calcolate

* La *Nota* di I. DI SPILIMBERGO segue il testo della sentenza.

alla data del 17.02.2000, era relativa al mancato assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di ferie non godute e ferie non retribuite; b) la seconda (n. 505), di L. 290.876.000 per contributi dovuti per il periodo aprile 1995/agosto 1998 e di L. 390.990.462 per somme aggiuntive, era costituita da differenze contributive dovute per il mancato versamento della contribuzione (aliquota del 2.44%) dovuta per il finanziamento dell'indennità di malattia. La società deduceva 'insussistenza dell'obbligazione contributiva relativa alla inadempienza sub a) in considerazione della natura risarcitoria e non retributiva di detta indennità. In ordine alla pretesa contributiva sub b) faceva presente che in data 8.2.2000 aveva versato all'Inps le somme pretese dall'Istituto per l'indennità di malattia e relative sanzioni. Sosteneva inoltre che la contribuzione non era dovuta in quanto l'aliquota non era stata versata perché ai dipendenti in malattia, in forza di contratto aziendale, era stata assicurata l'intera retribuzione durante i periodi di assenza (omissis).

Il primo profilo del secondo motivo di ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l'indennità di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, sia perché essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (in maniera simile al compenso relativo al lavoro straordinario), ha un carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata nella L. n. 153 del 1969, art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (cfr. Cass. n. 4839/1998, n. 6607/2004, n. 16761/2005). A diverse conclusioni nella specie non è possibile pervenire sulla scorta del sopravvenuto disposto del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 10, come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004 n. 213, che, dando attuazione alla Direttiva CE n. 93/104, ha disposto che il trattamento per ferie non godute non può essere più sostituito da una indennità; né sulla scorta della natura retroattiva della norma, affermata dalla Corte di giustizia CE con decisione C-124/05 del 6 aprile 2006. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare il problema ed ha affermato che il carattere risarcitorio dell'erogazione corrisposta per compensare le ferie non godute dal dipendente non è di ostacolo all'assoggettamento a contribuzione della predetta erogazione, trattandosi in ogni caso di compenso corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro ed in relazione a una prestazione lavorativa, non dovuta, ma comunque effettuata dal lavoratore, sicché essa è comunque riconducibile nell'ambito di applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 (Vedi Cass. n. 19023/2006).

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla suddetta giurisprudenza, condividendone le argomentate ragioni che la sorreggono.

Parimenti infondato è il secondo profilo di censura del secondo motivo di ricorso.

È stato infatti affermato che il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, non ha efficacia retroattiva e che il riferimento ai «crediti in essere

ed accertati al 30
irretroattività qua
dovute nella misu
precedenza regol
crediti un meccan
leggi previgenti)
costituisce un cre
19334/2003, n. 1
ha fatto corretta
dare continuità, s
Per tutte l
(*omissis*).

NOTA –
dennità sostitu
conformi alla p
n. 19023/2006
Con la s
me corrisposte
carattere risar
to carattere ri
l'INPS.
Infatti,
un compenso
lazione ad una
lità della pre
come unifica
che, per la de
di previdenza
lavoratore pe
qualsiasi rite
ne imponibi
un'elencazio
Nel ca
insussistenza
risarcitoria e
La Co
lazione di co
anche in qu
mo è all'art.

ed accertati al 30 settembre 2000» esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all'obbligo di immediato pagamento delle sanzioni, che restano dovute nella misura e secondo le modalità fissate dalle disposizioni di legge che in precedenza regolavano la materia, limitandosi la norma a prevedere per i suddetti crediti un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto (secondo le leggi previgenti) e quanto calcolato ai sensi dei precedenti commi dell'art. 116 cit. costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente (Cass. n. 19334/2003, n. 10631/2003, n. 15136/2004, n. 23615/2004). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale giurisprudenza, alla quale il Collegio intende dare continuità, sicché la censura non è meritevole di accoglimento.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto (*omissis*).

NOTA – *La questione dell'assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva al godimento delle ferie non è nuova per la Corte: cfr., conformi alla presente, Cass. n. 4839/1998, n. 6607/2004, n. 16761/2005; n. 19023/2006, e, in difformità, n. 10173/2000, n. 12580/2003.*

Con la sentenza in commento la Corte ha confermato che le somme corrisposte per ferie non godute, pur potendo essere connotate da un carattere risarcitorio, vanno assoggettate a contribuzione, non essendo detto carattere risarcitorio, ed ha pertanto rigettato il ricorso proposto contro l'INPS.

Infatti, l'indennità per ferie non godute, in ogni caso, rappresenta un compenso corrisposto in dipendenza di un rapporto di lavoro, ed in relazione ad una prestazione effettuata: pertanto, si configura la riconducibilità della predetta indennità all'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, così come unificata dal d.lgs. n. 314 del 1997, cioè alla norma che stabilisce che, per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in relazione al rapporto di lavoro, e che dalla retribuzione imponibile sono escluse alcune somme, di cui la norma stessa fornisce un'elencazione tassativa.

Nel caso di specie, il ricorso proposto e rigettato verteva sulla pretesa insussistenza dell'obbligazione contributiva, in considerazione della natura risarcitoria e non retributiva dell'indennità per ferie non godute.

La Corte sostiene, invece, che la predetta indennità presenta una relazione di corrispettività con la prestazione di lavoro, comunque effettuata anche in quel periodo di tempo riservato al godimento del riposo; il richiamo è all'art. 2126 c.c., cioè alla tutela del lavoratore a fronte di prestazio-

ni effettuate con violazione di norme a suo favore. Ma, anche a volerne sottolineare il profilo risarcitorio, detta indennità è riconducibile all'ampia nozione di retribuzione imponibile di cui al succitato art. 12, l. n. 153/1969, non figurando nell'elencazione, tassativa, delle erogazioni escluse.

Quanto al profilo processuale, il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, dato che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. n. 18584/2008, n. 3619/2007, n. 2144/2005, n. 22751/2004, n. 12311/2003, n. 7445/2000).

Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto (Cass. n. 26985/2009, con nota di G.F. TEMPESTA, *in* Riv. it. dir. lav., *2010, II, p. 615). L'ipotesi di mancata assegnazione delle ferie diventa assimilabile ai periodi di prestazione lavorativa effettuata.* (P. SANDULLI, Ferie dei lavoratori, *in* Enc. del dir., *XVII, Milano, 1968, p. 198;* A. VALLEBONA, L'onere della prova nel diritto del lavoro, *Padova, 1988).*

L'ammissibilità di diverse conclusioni non è da escludere, anche in considerazione dell'art. 10, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dal d.lgs. n. 213/2004, emanato in attuazione della direttiva UE n. 104/1993, che ha previsto che il trattamento per ferie (almeno quattro settimane ogni anno, salvo che il contratto collettivo contenga previsioni migliorative) non può essere più sostituito da una indennità (cfr. E. GHERA, Diritto del lavoro, *Bari, 2006, p. 126;* V. LECCESE *(a cura di),* L'orario di lavoro. La normativa italiana attuativa delle direttive comunitarie, *Milano, 2004, p. 513;* AA. VV., L'orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina comunitaria, Commentario, *a cura di M. Napoli, in* Nuove leggi civ. comm., *2004, p. 1244).*

Ai sensi della suindicata normativa, delle quattro settimane, la metà deve essere fruita nel corso dell'anno in maniera consecutiva (dietro esplicita richiesta del lavoratore),mentre le restanti due settimane possono essere fruite entro diciotto mesi successivi al termine di maturazione dell'anno di riferimento, per un totale quindi di trenta mesi; la norma, inoltre, pone il divieto di monetizzazione delle quattro settimane, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La contravvenzione a questo divieto fa scattare sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro.

La sentenza in commento, come detto, riguarda tutti i lavoratori che non abbiano potuto fruire del diritto alle ferie.

L'argomentazione seguita dalla Corte è conforme alla tesi sostenuta dall'INPS che ha costantemente contrastato l'orientamento giurisprudenziale affermativo della natura risarcitoria, e non retributiva, dell'indennità in questione.

Il divieto di monetizzazione vale per le situazioni successive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003, e dunque a partire dal 29 aprile 2003, non trovando, invece, applicazione in riferimento alle situazioni precedenti (per le quali quindi è ancora possibile la monetizzazione: cfr. messaggio INPS 27 giugno 2003, n. 79).

Nel caso di una previsione legale o contrattuale di un termine per la fruizione delle ferie, tale termine vale anche per l'adempimento dell'obbligo contributivo.

La prassi amministrativa non configura limiti alla possibilità di scelta del termine entro il quale differire il godimento delle ferie stesse; in assenza di specifiche disposizioni contrattuali o regolamentali, la scadenza dell'obbligazione contributiva è fissata comunque al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie (cfr. messaggio INPS 8 ottobre 2003, n. 118; circ. INPS 7 ottobre 1999, n. 186; circ. INPS 15 gennaio 2002, n. 15).

Nei casi di sospensione legale della prestazione (malattia, infortunio, maternità), intercorsi nel suddetto termine dei diciotto mesi, l'obbligo rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, riprendendo a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività (cfr. messaggio INPS 3 luglio 2006, n. 18850 in adeguamento a Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 616).

Va osservato che, quanto ai profili fiscali, la dottrina tributarista si è pronunciata per la non tassabilità dell'indennità in questione, valorizzando il profilo dell'inadempimento contrattuale e, quindi, quello risarcitorio (cfr. C. SALVATORES, L'imponibilità dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, *in* Boll. trib., *1995, p. 1149;* V. FICARI, Note critiche sulla natura fiscale dell'indennità per ferie non godute, *in* Riv. dir. trib., *1994, p. 790;* G. MARONGIU, La tassabilità dell'indennità per ferie non godute, *in* Dir. prat. trib., *1993, p. 57). La giurisprudenza tributaria in un primo momento ha aderito a tale indirizzo (cfr. Comm. trib. I grado Milano, n. 11600/1989 e n. 17301/1991; Comm. trib. I grado Teramo, n. 1346/1987); ma, successivamente, il Consiglio di Stato (parere 14 aprile 1992, n. 340), si è espresso a*

favore della tassabilità dell'indennità per ferie non godute, conformandosi, dunque, all'orientamento della Corte di cassazione, oggi ribadito.

IRENE DI SPILIMBERGO